



## **STUDIO PIRINU**

**Consulenti del Lavoro**

**DOTT. GIUSEPPE PIRINU** Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571  
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212  
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D  
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: [studiopirinu@tin.it](mailto:studiopirinu@tin.it)

P.E.C.: [g.pirinu@consulentidellavoropec.it](mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it)

*n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

### **Le informative per l'azienda – MARZO 2024**

News marzo	2
Riforma Irpef	7
Lavoro sportivo e obbligo di tenuta del LUL	9
Differimento <i>click days</i> “flussi 2024”	10
Esonero previdenziale per le lavoratrici madri nella Legge di Bilancio 2024	11
Mansionario dei lavoratori sportivi	13
Visita medica dopo assenze per malattia superiori a 60 giorni	14
Garante <i>privacy</i> : uso dei metadati nei programmi <i>mail</i> in ambito lavorativo	15
Deducibilità dei contributi alla previdenza complementare	17
Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti	18
Valori retributivi e contributivi per l'anno 2024	20
Aliquote 2024 per iscritti alla Gestione separata	23
Nuovi importi contributi lavoratori domestici per il 2024	25
Ammortizzatori sociali 2024 – Stabiliti gli importi	27
Artigiani e commercianti - Contribuzione per l'anno 2024	29
Aliquote contributive 2024 per OTI e OTD	32
Minimali, massimali e aliquote Enasarco 2024	33

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **Legittimità costituzionale del licenziamento collettivo previsto dal Jobs Act**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7 del 22 gennaio 2024, si è pronunciata in merito alla legittimità della disciplina prevista dal D.Lgs. 23/2015 in tema di licenziamenti collettivi (e in particolare con riferimento agli articoli 3, comma 1 e 10, D.Lgs. 23/2015), su impulso della Corte d'Appello di Napoli – sezione lavoro.

In via preliminare, la Corte non ravvisa violazioni nei criteri direttivi della L. 183/2014, con contestuale riferimento a licenziamenti collettivi e individuali circa l'esclusione della reintegrazione.

Viene, inoltre, ritenuta non fondata anche la presunta violazione del principio di eguaglianza tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, in ordine alla diversa tutela prevista, mettendo in connessione tra l'altro tale nuova impostazione con la possibilità di reingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.

Da ultimo, viene parimente ritenuta adeguata la tutela indennitaria garantita dal D.Lgs. 23/2015 e compresa tra 6 e 36 mensilità.

(Corte Costituzionale, sentenza, 22 gennaio 2024, n. 7)

### IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

#### **Inps: fornite le aliquote contributive pescatori autonomi per l'anno 2024**

L'Inps, con circolare n. 29 del 6 febbraio 2024, ha fornito i valori inerenti alla contribuzione per i lavoratori autonomi del settore della pesca.

La circolare cita la normativa di riferimento, contenuta nella L. 250/1958, la quale tra l'altro prevede un meccanismo di adeguamento annuo correlato all'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo e che per l'anno 2024 è pari al 5,4%.

In base a tale incremento, la retribuzione giornaliera per il 2024 sarà pari a 31,60 euro, che corrispondono a 790 euro, e pertanto, in relazione anche all'aliquota contributiva di finanziamento pari al 14,90%, il contributo mensile sarà pari a 117,71 euro.

La circolare Inps passa poi in rassegna lo sgravio contributivo previsto in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è pari al 44,32%, in conseguenza del quale la contribuzione mensile diventa pari a 65,54 euro.

(Inps, circolare, 6 febbraio 2024, n. 29)

#### **Inps: istruzioni per la CU 2024 per residenti in Brasile e Canada**

L'Inps, con messaggio n. 474 del 2 febbraio 2024, ha fornito le indicazioni per la redazione della Certificazione Unica 2024 nei confronti dei titolari di pensione residenti in Brasile e Canada.

La necessità del messaggio nasce dal fatto che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni vigenti con Brasile e Canada prevedono un particolare regime impositivo

specificatamente applicabile a detti trattamenti, con una soglia di esenzione delle somme a tale titolo erogate ai fini dell'assoggettamento fiscale.

Tale soglia di esenzione è pari a 5.000 dollari americani (pari a 4.624,06 euro) per quanto riguarda la convenzione in essere con il Brasile, e a 12.000 dollari canadesi per quanto concerne quella con il Canada.

In virtù di tali previsioni, il messaggio Inps n. 474/2024 fornisce le indicazioni per procedere alla corretta compilazione, e conseguente comprensione, della Certificazione Unica 2024, anno fiscale 2023. Il messaggio specifica poi che, nei confronti della medesima platea, sarà possibile recepire le suddette regole di imposizione fiscale a partire dal rateo in pagamento a marzo.

(Inps, messaggio, 2 febbraio 2024, n. 474)

### **Fondo di solidarietà bilaterale Solimare: le istruzioni Inps**

L'Inps, con circolare n. 16 del 23 gennaio 2024, ha fornito indicazioni rispetto al Fondo di solidarietà Solimare, destinato ai lavoratori occupati in imprese del settore marittimo.

La circolare, in particolare, si occupa di recepire le novelle apportate dal D.I. dell'8 agosto 2023, a sua volta avente la finalità di dare forma alle previsioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2022 che ha modificato l'impianto del D.Lgs. 148/2015 andando a prevedere l'universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto.

In particolare, la circolare Inps n. 16/2024 ripercorre tutto il novellato impianto normativo inerente ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Rispetto al Fondo di solidarietà Solimare la circolare Inps n. 16/2024 ripercorre le novelle apportate rispetto al D.I. 90401 dell'8 giugno 2015 istitutivo del Fondo medesimo.

In relazione alla sopravvenuta universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto, sono state fornite le indicazioni in merito alla copertura delle forme di ammortizzazione salariale, che è destinato alle imprese che occupano almeno un dipendente, con estensione conseguente della correlata contribuzione dovuta a finanziamento anche a quelle realtà (fino a 5 dipendenti) che in costanza di temporanea e transitoria applicazione del FIS (e prima della suddetta universalizzazione) erano escluse dall'obbligo.

Il contributo è pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, indipendentemente dalla soglia dimensionale del datore di lavoro, ed è ripartito nella misura di 1/3 a carico lavoratore e i restanti 2/3 a carico azienda.

Le prestazioni integrabili possono essere riferite sia a causali ordinarie, sia straordinarie, e le durate massime consentite sono quelle generali previste rispettivamente dagli articoli 12 e 22, D.Lgs. 148/2015.

Analogamente, per quanto attiene alla misura della prestazione, anche per quanto concerne il Fondo Solimare trova oggi unicamente attuazione il massimale c.d. "alto".

La contribuzione addizionale resta pari all'1,50% delle retribuzioni imponibili perse in relazione al ricorso all'ammortizzatore sociale.

Per quanto concerne i termini per la presentazione delle domande, l'inoltro non può essere anteriore a 30 giorni rispetto all'inizio del periodo oggetto di ricorso, e non deve essere successivo a 15 giorni il concreto accesso.

### **Giornalisti professionisti: ulteriori indicazioni Inail**

L'Inail, con circolare n. 6 del 7 febbraio 2024, fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli obblighi assicurativi e quindi di contribuzione nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, a partire dal 1° gennaio 2024.

Tale circolare costituisce un'integrazione alla circolare n. 53/2023 già pubblicata dall'Inail in data 6 dicembre 2023, e avente a oggetto le istruzioni operative per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il nuovo intervento dell'Inail ha la finalità di fornire le istruzioni in merito all'applicazione del massimale di rendita, previsto a fini contributivi e indennitari per i lavoratori dell'area dirigenziale, nonché per talune figure apicali di giornalisti.

Ci si riferisce in particolare alle figure di direttore, condirettore e vicedirettore, per i quali la retribuzione è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, in deroga alla disciplina generale che individua nella retribuzione effettiva il parametro da assumere ai fini del pagamento del premio, nonché per la liquidazione delle prestazioni.

La circolare Inail n. 6/2024 precisa poi come altre figure, parimenti apicali ma differenti da quelle pocanzi indicate, sono escluse dalla disciplina dell'articolo 4, D.Lgs. 38/2000.

La circolare Inail n. 6/2024 fornisce poi chiarimenti in merito alla particolare disciplina prevista per i datori di lavoro che operano in gestione per conto dello Stato, che sono quindi soggetti alla disciplina amministrativa attribuita dall'Inail.

(Inail, circolare, 7 febbraio 2024, n. 6)

## **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

### ***Una tantum part time* ciclici: istruzioni Inps per le istanze di riesame**

L'Inps, con messaggio n. 491 del 5 febbraio 2024, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze di riesame in caso di reiezione dell'indennità *una tantum part time* ciclici.

Il messaggio richiama il D.L. 50/2022, che aveva istituito la misura per l'anno 2021 quale arco temporale di indagine, nonché l'articolo 18, comma 1, D.L. 145/2023, il quale oltre a fornire un'interpretazione autentica rispetto alla misura dell'anno precedente, la replicava anche con competenza 2022.

In base a tale ultimo riferimento, viene ribadito come la platea potenzialmente beneficiaria vada ricercata in base alle tempistiche di assenza di prestazione lavorativa (almeno un mese continuativo, e complessivamente per un numero minimo di 7 settimane e uno massimo di 20) indipendentemente dalla classificazione del rapporto a orario ridotto.

Per la proposizione della domanda di riesame rispetto a domande in precedenza rigettate, è previsto un termine non perentorio pari a 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio (5 febbraio 2024) ovvero da quello di avvenuta notizia della reiezione, se successiva. Il messaggio, poi, passa in rassegna le potenziali motivazioni di rigetto, andando a prevedere in quali ipotesi debba essere necessariamente prodotta la documentazione a suffragio della richiesta, ovvero quelle nelle quali possono essere sufficienti i dati in possesso dell'Istituto.

(Inps, messaggio, 5 febbraio 2024, n. 491)

**Inps: recepimento delle nuove aliquote fiscali per il pagamento delle pensioni**

L'Inps, con messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024, fornisce le indicazioni inerenti all'impatto delle nuove aliquote fiscali ai fini della liquidazione delle pensioni.

Viene richiamato il dettato dell'articolo 1, comma 1, D.Lgs. 216/2023 che ha introdotto per l'anno d'imposta 2024 dei nuovi scaglioni di imposta:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

Il messaggio precisa che i nuovi scaglioni saranno recepiti a partire dal rateo di pensione in pagamento a marzo 2024, sul quale saranno conguagliate anche le differenze per le mensilità pagate a gennaio e febbraio 2024.

(Inps, messaggio, 20 febbraio 2024, n. 755)

**Ricongiunzione liberi professionisti: l'Inps comunica il tasso da applicare**

L'Inps, con circolare n. 17 del 23 gennaio 2024, fornisce le indicazioni in merito al tasso da applicare agli oneri da ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali per i liberi professionisti.

In merito, l'articolo 2, comma 3, L. 45/1990, ammette la possibilità di pagamento rateale, con applicazione di un tasso di interesse determinato in base all'indice Istat cristallizzato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con la circolare n. 17/2024, l'Inps comunica i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2024.

Per l'anno 2024, viene in concreto individuata la misura del 5,4% quale tasso di variazione determinato in base all'incremento dei prezzi al consumo.

Gli allegati alla medesima circolare n. 17/2024 contengono i coefficienti conseguentemente determinati e quindi da applicare.

(Inps, circolare, 23 gennaio 2024, n. 17)

**Fornite indicazioni circa l'accordo di sicurezza sociale Italia – Repubblica Moldova**

L'Inps, con circolare n. 28 del 2 febbraio 2024, fornisce chiarimenti procedurali in merito alle previsioni contenute nell'accordo bilaterale di sicurezza sociale siglato tra Italia e Repubblica Moldova.

La circolare ripercorre le disposizioni contenute nell'accordo siglato tra i 2 Paesi in data 18 giugno 2021, ratificato nel nostro territorio con L. 94/2023, e vigente dal 1° dicembre 2023.

La circolare passa, quindi, in rassegna anzitutto il concetto di residenza e di dimora, differentemente declinato dalla legislazione nazionale di ciascuno dei 2 Stati.

Viene poi specificata la competenza della Cassa nazionale delle associazioni sociali (CNAS) per quanto concerne il riconoscimento del diritto alle prestazioni e annessi pagamenti nella Repubblica Moldova.

Uno dei passaggi principali è dato dalla mancata previsione dell'istituto della totalizzazione per i periodi assicurativi a fini pensionistici.

Altro aspetto molto importante riguarda la regolamentazione dei rapporti tra i 2 Paesi in tema di esportabilità delle prestazioni, e dell'annessa modalità di presentazione delle domande relative alle stesse prestazioni, che vanno trasmesse al Polo specializzato della direzione Inps di Perugia nel caso di soggetti residenti nella Repubblica Moldova, ovvero presso la struttura territoriale competente rispetto a coloro che risiedono in Italia.

Le prestazioni vengono pagate secondo la valuta dello Stato erogante, indipendentemente dalla residenza del soggetto percipiente.

**(Inps, circolare, 2 febbraio 2024, n. 28)**

#### **Inps: istruzioni operative per la Cigs dei dipendenti Alitalia**

L'Inps, con circolare n. 32 del 7 febbraio 2024, ha fornito indicazioni in merito alla gestione operativa della cassa integrazione straordinaria prevista per i dipendenti Alitalia secondo quanto previsto dall'articolo 12, D.L. 104/2023.

Il D.L. in questione è il c.d. Decreto Asset, che contiene disposizioni urgenti in materia attività economica, finanziaria e relativamente ad investimenti strategici, mentre il summenzionato articolo 12 introduce misure di sostegno al reddito per i dipendenti di Alitalia Spa e di Alitalia Cityliner Spa.

Il trattamento di integrazione salariale in argomento ha la finalità di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti in esubero, anche grazie a politiche attive (che prevedono anche programmi formativi) cofinanziate da Regioni e Province autonome.

La circolare n. 32/2024 precisa come le aziende destinatarie di tale misura non debbano versare la contribuzione addizionale in quanto attualmente soggette a procedura concorsuale di amministrazione controllata.

Vengono poi precisate le modalità gestionali sia in ipotesi di pagamento anticipato da parte dell'azienda, con precisazione del termine decadenziale semestrale (decorrente dalla data di inizio del ricorso dell'ammortizzatore, ovvero da quella di concessione dell'autorizzazione, se successiva) per effettuare il conguaglio, sia in caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, con richiamo alle modalità di trasmissione dell'UniEmens Cig.

Viene poi richiamato l'articolo 12, comma 2, D.L. 104/2023 che prevede il mancato riconoscimento del trattamento di integrazione salariale in argomento nei confronti di coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero di anzianità anticipata; è per questo previsto l'obbligo in capo al datore di lavoro di trasmettere i dati necessari all'Inps al fine di individuare le persone eventualmente rientranti in tale platea.

La circolare n. 32/2024 ricorda poi che è previsto l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento Tfr nonché da quello connesso al c.d. *ticket* licenziamento connesso a interruzione di rapporti a tempo indeterminato.

**(Inps, circolare, 7 febbraio 2024, n. 32)**

# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: RIFORMA IRPEF

### La nuova tassazione dei redditi

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.Lgs. 216/2023, recante "*Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*". In particolare, di seguito si indicano le principali modifiche.

### Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Per l'anno 2024, l'imposta lorda Irpef è calcolata applicando le seguenti aliquote:

- a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

### Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Per l'anno 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. La *no tax area* arriverà fino a 8.500 euro.

### Trattamento integrativo

Con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), Tuir, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

### Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro è prevista una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, Tuir, in relazione a:

- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;



c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

### **Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef**

Le Regioni e i Comuni avranno più tempo per adeguare le addizionali ai nuovi scaglioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.





# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## **Oggetto: LAVORO SPORTIVO E OBBLIGO DI TENUTA DEL LUL**

È stata pubblicata dall'INL la circolare n. 1 del 30 gennaio 2024 riguardante il lavoro sportivo e i relativi obblighi di tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Come è noto l'obbligo di tenuta del LUL può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (il c.d. RASD). L'INL chiarisce che non può trovare applicazione la prima scadenza fissata per la predisposizione delle scritture, fissata in *“trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento”* ovvero il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni sportive intrattenute nel 2023. Ciò in quanto l'assenza del D.P.C.M., che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2023, non consente di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all'interno del LUL, anche ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio.

Preso atto quindi della mancata adozione del Decreto l'INL non può fare altro che rinviare alla futura disciplina contenuta nel citato decreto l'individuazione di nuovi termini che in sede di prima applicazione dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul Libro unico del lavoro delle collaborazioni intervenute nel 2023. Ci si riserva pertanto di comunicare in seguito le nuove scadenze per adempiere.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.



## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### **Oggetto: DIFFERIMENTO CLICK DAYS “FLUSSI 2024”**

Il Ministero dell'interno con propria circolare n. 641 del 29 gennaio 2024, ha rinviato di oltre un mese la presentazione delle domande per far entrare e assumere in Italia lavoratori stranieri nell'ambito delle 151.000 quote autorizzate dal Governo per il 2024 con il Decreto Flussi.

Il D.P.C.M. del 19 gennaio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2024) ha conseguentemente modificato il calendario dei *click days* per le diverse tipologie di lavoratori:

- il 18 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (si tratta di cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina);
- il 21 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- il 25 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

Per poter procedere si rimane in attesa delle relative istruzioni operative che verranno diramate dal Ministero dell'interno.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.



# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## **Oggetto: ESONERO PREVIDENZIALE PER LE LAVORATRICI MADRI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024**

Con la recente Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il Legislatore ha previsto 2 distinte e temporanee forme di esonero, dal pagamento della contribuzione previdenziale a proprio carico, per le lavoratrici madri aventi specifiche caratteristiche.

Queste in sintesi le disposizioni:

- un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (triennale);
- un esonero simile viene previsto anche per le lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ma solo per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (annuale).

Tale agevolazione si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale, a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

La norma specifica, inoltre, che l'applicazione del suddetto esonero lascia comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

A fronte di dette disposizioni l'Inps, con propria circolare n. 27/2024, ha fornito alcune indicazioni operative. Ai fini del godimento dell'esonero è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia esso già instaurato che instaurando, nel periodo di vigenza dell'agevolazione. Tale concessione vale nei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Una rilevante distinzione, tra le 2 ipotesi operative, oltre alla differente durata, riguarda l'eventuale momento di cessazione del godimento: posto per le lavoratrici con 3 figli al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; anticipato per quelle con 2 figli al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

In relazione al tetto massimo di esonero, come detto posto a 3.000 euro annui, viene indicato che la soglia massima di agevolazione su base mensile sarà, pertanto, pari a 250 euro (3.000 euro/12), mentre per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti *part time* non sarà effettuata, invece, alcuna riparametrazione. Sempre nel caso di lavoro a tempo parziale, la lavoratrice, titolare di più rapporti di lavoro, potrà avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.



L'Istituto, sul piano operativo fa rilevare che la realizzazione del requisito, per la lavoratrice madre, debba intendersi soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo), mentre la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo). In maniera simile, ma con riferimento al secondo figlio, si pone il requisito per la lavoratrice madre di 2 figli.

Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto deve considerarsi, *ex lege*, un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L'agevolazione in esame non costituisce aiuto di Stato e non è quindi soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Inoltre, detta agevolazione risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, risultando strutturalmente alternativa all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali previsto per la generalità dei lavoratori (6 o 7%).

Sempre in termini operativi viene indicato che le lavoratrici pubbliche e private, cui spetta l'esonero, possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'agevolazione in argomento, rendendo noti al medesimo datore il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

Il datore di lavoro compilando le denunce individuali mensili, con le informazioni relative ai codici fiscali di 2 o 3 figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di 3 figli è sufficiente indicare 3 codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo), consentirà all'Istituto i dovuti controlli. Viene data la possibilità alla lavoratrice, in via alternativa, di comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli; tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

Vengono infine indicate le modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.



## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### **Oggetto: MANSIONARIO DEI LAVORATORI SPORTIVI**

È stato pubblicato il decreto di approvazione del primo elenco delle mansioni necessarie, oltre quelle già previste dalla legge, per lo svolgimento dell'attività sportiva da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, regolamentate sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici. Si tratta delle figure necessarie, ai sensi dei regolamenti sportivi, allo svolgimento dell'attività sportiva e che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto 36/2021 che ha riformato il lavoro in ambito sportivo.

L'elenco è disponibile al seguente *link*: [https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riforma-dello-sport/pubblicato-mansionario-dei-lavoratori-sportivi/?fbclid=IwAR25kyfMZS-G1Tw29RZccnk\\_KvgNqCYoxVgsGn4\\_PvQAJWE0cAVXQEbFH6M](https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riforma-dello-sport/pubblicato-mansionario-dei-lavoratori-sportivi/?fbclid=IwAR25kyfMZS-G1Tw29RZccnk_KvgNqCYoxVgsGn4_PvQAJWE0cAVXQEbFH6M)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.



## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### **Oggetto: VISITA MEDICA DOPO ASSENZE PER MALATTIA SUPERIORI A 60 GIORNI**

Si informano i Signori Clienti che la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro (articolo 12, D.Lgs. 81/2008), con l'interpello n. 1/2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla sorveglianza sanitaria a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni per motivi di salute, così come regolamentata dall'articolo 41, comma 2, lettera *e-ter*), D.Lgs. 81/2008, e in particolare se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia.

Il Ministero del lavoro, dopo aver richiamato le norme applicabili e i recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica al rientro da una malattia superiore a 60 giorni (articolo 41, comma 2, lettera *e-ter*), D.Lgs. 81/2008), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.



# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## **Oggetto: GARANTE *PRIVACY*: USO DEI METADATI NEI PROGRAMMI *MAIL* IN AMBITO LAVORATIVO**

Si informano i Signori Clienti che il Garante della *privacy*, con provvedimento n. 642/2023, ha fornito importanti indicazioni relative all'utilizzo dei metadati accessibili mediante programmi di posta elettronica in ambito lavorativo.

In particolare, ci si riferisce alla possibilità che servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità *cloud*, possano raccogliere per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all'utilizzo degli *account* di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'*email*), conservando gli stessi per un esteso arco temporale.

Il Garante, in primo luogo, ricorda che il contenuto dei messaggi di posta elettronica, i relativi metadati e i *file* allegati riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (articoli 2 e 15, Costituzione), e che l'impiego di programmi e servizi informatici dà luogo a "*trattamenti*" di dati personali, riferiti a "*interessati*", identificati o identificabili (articolo 4, § 1, n. 1) e 2), Regolamento) nel contesto lavorativo.

Sulla base di tali presupposti il Garante ritiene necessario che il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, verifichi la sussistenza di "*un idoneo presupposto di liceità*" prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori attraverso tali programmi e servizi, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo.

Inoltre, si dovrà procedere con apposita e specifica informativa, preventiva rispetto al trattamento, nei confronti dei lavoratori così da fornirgli, in modo corretto e trasparente, una chiara rappresentazione del complessivo trattamento effettuato, consentendo agli stessi di disporre di tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento *privacy* e di essere pienamente consapevoli, prima che il trattamento abbia inizio, delle caratteristiche dello stesso.

Anche solo l'attività di raccolta e conservazione dei c.d. metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, sempre secondo il documento del Garante *privacy*, può portare a dover richiedere l'autorizzazione *ex* articolo 4, L. 300/1970, all'ITL o alle rappresentanze sindacali, se riguarda un tempo superiore a 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustificano il prolungamento, di ulteriori 48 ore.

Il provvedimento n. 642/2023 invita quindi a verificare che le impostazioni di base dei programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti - specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti di mercato forniti in modalità *cloud* o *as-a-service* - possano essere modificate, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il periodo di conservazione degli stessi a un limite massimo di 7 giorni, estensibile di ulteriori 48 ore.



Si precisa inoltre che, dovendosi procedere, per periodi superiori, alle procedure di garanzie *ex* articolo 4, L. 300/1970, nelle more i predetti metadati non possono comunque essere utilizzati.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.





## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### **Oggetto: DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Si comunica che, l'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 30 del 7 febbraio 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare dai lavoratori di prima occupazione.

Il caso affrontato dal Fisco riguarda un contribuente che:

- è stato assunto come lavoratore subordinato in Italia per la prima volta nell'anno 2013, iscrivendosi alla forma di previdenza obbligatoria presso l'Inps in tale anno, senza, tuttavia, aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare;
- si è trasferito nel 2018 in Austria, dove ha lavorato come lavoratore subordinato fino al 2023, e iscrivendosi alla previdenza obbligatoria e aderendo a una forma di previdenza complementare;
- dal 1° giugno del 2023, ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo a un fondo di previdenza complementare.

Alla luce delle predette condizioni soggettive, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'ulteriore *plafond* di deducibilità deve essere determinato considerando i primi 5 anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all'Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-*bis*), Tuir vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.



# Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

## **Oggetto: SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI**

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023, voluta perché gli addetti a tali lavorazioni hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e con l'adempimento il datore di lavoro trasferisce l'informazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Le lavorazioni usuranti sono le seguenti:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. 19 maggio 1999), come: - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità; - lavori in cassoni ad aria compressa; - lavori svolti dai palombari; - lavori ad alte temperature; - lavorazione del vetro cavo; - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso Decreto): - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; - costruzione di autoveicoli e di rimorchi; - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; - elettrodomestici; - altri strumenti e apparecchi; - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.; - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema nel portale <https://servizi.lavoro.gov.it> e compilare online il modello LAV\_US, tramite il quale si possono effettuare comunicazioni di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.



Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.



# Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

## Oggetto: VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2024

L'Inps, con circolare n. 21/2024, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

### Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
Anno 2024	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	56,87

Retribuzioni convenzionali in genere	
Anno 2024	Euro
Retribuzione giornaliera minima	31,60

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. 250/1958)	
Anno 2024: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	790,00

### Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

(56,87 euro) x (6) / (40) = € 8,53 = minimale di retribuzione oraria

Articolo 3-ter, D.L. 384/1992 (contributo aggiuntivo 1%)	
Anno 2024	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	55.008,00
Importo mensilizzato	4.584,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
Anno 2024	Euro
Trattamento minimo di pensione	598,61
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	239,44
Limite annuale per l'accredito dei contributi	12.451

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente	
Anno 2024	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea	4,00
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica	8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

A riguardo dei *fringe benefit*, per il solo 2024, si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che siano a carico.

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato	
Anno 2024	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	120,00

Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	
Anno 2024	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.488,14

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile	
Anno 2024	Euro
Massimale annuo della base contributiva	119.650,00

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere	
Anno 2024	Euro
Massimale contributivo annuo	218.102,00

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con <i>handicap</i> in situazione di gravità	
Anno 2024	Euro
Retribuzione annua	56.586,00

## Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - *ex Enpals*

### Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995			
Anno 2024			Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.			119.650,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:			55.008,00
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - anno 2024			
Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da euro	a euro	euro	

872,01	1.744,00	872,00	1
1.744,01	4.360,00	<b>1.744,00</b>	2
4.360,01	6.976,00	2.616,00	3
6.976,01	9.592,00	3.488,00	4
9.592,01	12.208,00	4.360,00	5
12.208,01	15.696,00	5.232,00	6
15.696,01	19.184,00	6.104,00	7
19.184,01	In poi	6.976,00	8
Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.			
L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 176,00 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.			

### *Sportivi professionisti*

<b>Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995</b>	
<b>Anno 2024</b>	<b>Euro</b>
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 872.251 euro	119.650,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	55.008,00
<b>Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995</b>	
<b>Anno 2024</b>	<b>Euro</b>
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a euro 2.796 giornalieri.	383,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	176,00

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.



# Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

## Oggetto: ALIQUOTE 2024 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L’Inps, con circolare n. 24/2024, ha comunicato aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2024.

### Contribuzione 2024 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2024		
Liberi professionisti e collaboratori		Aliquota di versamento
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie		26,07%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL		35,03%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL		33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria		24%
Magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva		Aliquota di versamento
Senza altra forma di previdenza obbligatoria		35,03%
In presenza di altra forma di previdenza obbligatoria		26,03%
Lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo		Aliquota di versamento
		IVS      Altre
Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta		25%      2.03%
Collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta		24%
Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita		24%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l’anno 2024 è pari a 119.650 euro. In ambito sportivo dilettante per i collaboratori e le figure assimilate la contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Le aliquote aggiuntive, inoltre, sono calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

### Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.



Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024). L'acconto 2024 deve essere calcolato con le aliquote per il 2024.

### **Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024**

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2024 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2023.

### **Minimale per l'accredito contributivo**

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2024 è pari a 18.415 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:

- 4.419,60 euro se applicano l'aliquota del 24%;
- per i professionisti 4.800,79 euro se applicano l'aliquota del 26,07%; 4.603,75 euro per gli autonomi sportivi che producono reddito ex art. 53 D.P.R. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano l'aliquota del 25% ai fini IVS e 197,04 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%;
- per i parasubordinati e le figure assimilate 6.209,54 euro se applicano l'aliquota del 33,72%; 6.450,77 euro se applicano l'aliquota del 35,03%; 4.800,79 euro se amministratori di enti locali iscritti come liberi professionisti per i quali l'Ente locale applica l'aliquota del 26,07%; 6.450,77 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota del 35,03%; 4.793,42 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l'aliquota del 26,03%; 4.603,75 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---



# Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: **NUOVI IMPORTI CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI PER IL 2024**

L’Inps ha rideterminato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2024 per i lavoratori domestici con la circolare n. 23/2024.

Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

A. Senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,66 (0,42) [2]	€ 1,67 (0,42) [2]
oltre € 9,40 fino a € 11,45 oltre € 11,45	€ 9,40 € 11,45	€ 1,88 (0,47) [2] € 2,29 (0,57) [2]	€ 1,89 (0,47) [2] € 2,30 (0,57) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 1,21 (0,30) [2]	1,22 euro (0,30) [2]
[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).			
[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

B. Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,78 (0,42) [2]	€ 1,79 (0,42) [2]
oltre € 9,40 fino a € 11,45 oltre € 11,45	€ 9,40 € 11,45	€ 2,01 (0,47) [2] € 2,45 (0,57) [2]	€ 2,02 (0,47) [2] € 2,46 (0,57) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,29 (0,30) [2]	€ 1,30 (0,30) [2]
[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).			
[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

Importo dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l'attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata

Senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,25 (0,00) [2]	€ 1,26 (0,00) [2]
oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,41 (0,00) [2]	€ 1,42 (0,00) [2]
oltre € 11,45	€ 11,45	€ 1,71 (0,00) [2]	€ 1,73 (0,00) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 0,91 (0,00) [2]	€ 0,91 (0,00) [2]
[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).			
[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

Con il contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,36 (0,00) [2]	€ 1,37 (0,00) [2]
oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,54 (0,00) [2]	€ 1,55 (0,00) [2]
oltre € 11,45	€ 11,45	€ 1,87 (0,00) [2]	€ 1,89 (0,00) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 0,99 (0,00) [2]	€ 1,00 (0,00) [2]
[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).			
[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2024 – STABILITI GLI IMPORTI

L'Inps, con circolare n. 25/2024, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del FIS, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2024.

Con il messaggio 531/2024, l'Istituto ha invece commentato la contribuzione dovuta in applicazione dell'obbligo di versamento del c.d. *ticket* di licenziamento, la rivalutazione del massimale NASpI per l'anno 2024 e calcolato il ticket di licenziamento per l'anno 2024.

### Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (Cigo), degli operai agricoli (Cisoa), straordinaria (Cigs) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.392,89	1.311,56

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.671,48	1.573,86

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

### Indennità di disoccupazione NASpI

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2024, a 1.550,42 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2024, a 1.425,21 euro.



**Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL**

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2024, a 1.550,42 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2024, a 1.425,21 euro.

**Indennità ordinaria di disoccupazione agricola**

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	
Anno 2024	Euro
Importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	1.321,53

**Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)**

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo è pari, per il 2024, a 1.550,42 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2024, a 1.425,21 euro.

**Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)**

L'importo mensile dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, per l'anno 2024, non può essere di importo inferiore a 250 euro e non può superare l'importo di 800 euro. Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2024, a 12.000 euro.

**Assegno per attività socialmente utili**

Anno 2024	Euro
Importo mensile	691,89

***Ticket* licenziamento (importi calcolati in redazione)**

Anno 2024	Euro
Importo annuo (1.550,42*41%)	635,67
Importo triennale	1.907,01
Importo mensile (635,67/12)	52,97

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.



# Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

**Oggetto: ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2024**

Come di consueto, a inizio anno, l'Inps provvedere a emanare un'apposita circolare in relazione alla contribuzione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.  
La circolare n. 33, fornita quest'anno, informa gli iscritti alle predette gestioni circa la contribuzione dovuta per l'anno 2024.  
Le aliquote 2024 per la contribuzione sul minimale sono:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,70%	24,18%

La riduzione contributiva per i giovani collaboratori è applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni.  
Per l'anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs, dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a 18.415 euro.  
Il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta perciò così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.427,04	€ 4.515,43
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.371,80	€ 4.460,19

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato al mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 368,92	€ 376,29
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 364,32	€ 371,69

Il contributo per l'anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 55.008 euro.  
Per i redditi superiori a 55.008 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a € 55.008	24%	24,48%
	superiore a € 55.008	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a € 55.008	23,70%	24,18%



	superiore a € 55.008	24,70%	25,18%
--	-------------------------	--------	--------

Per l'anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 91.680 euro.

Si sottolinea che:

- i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa;
- i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a 119.650 euro, non frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'Ivs risulta come segue per i titolari di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 22.369,92	€ 22.809,98
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 22.094,88	€ 22.534,94

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, invece, i valori sono i seguenti:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 29.362,42	€ 29.936,74
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 29.003,47	€ 29.577,79

Si ricorda che il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti:

- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nel 2025).

In conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ricordando altresì che i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi, da applicarsi a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.

L'Inps fornisce nella circolare anche istruzioni per le imprese con collaboratori, per affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, nonché sul regime contributivo agevolato ai sensi della L. 190/2014.

Da ultimo, quanto a termini e modalità di versamento, i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

I dati e gli importi utili per il pagamento sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “*Dati del mod. F24*”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.



# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2024 PER OTI E OTD

Con la circolare n. 26/2024 l'Inps ha comunicato le aliquote contributive applicate, per l'anno 2024, alle aziende che operano nel settore dell'agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori occasionali agricoli.

L'aliquota contributiva del settore in esame è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

L'aliquota contributiva dovuta dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Si ricorda che le imprese cooperative, e i loro consorzi, inquadrati nel settore, dal 1° gennaio 2022, sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data; per tale motivo non sono più assoggettati all'aliquota contributiva del 2,75% dovuta per la disoccupazione agricola.

Viene affrontato anche l'argomento dei minimali, ai fini contributivi, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale. Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l'anno 2024 è il seguente:  $56,87 \text{ euro} \times 6/39 = 8,75 \text{ euro}$ .

I contributi dovuti all'Inail, dal 1° gennaio 2024, per gli operai agricoli dipendenti, restano invariati rispetto allo scorso anno: assistenza infortuni sul lavoro, 10,1250%; addizionale infortuni sul lavoro, 3,1185%.

Infine, viene spiegato che anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2024, non hanno subito variazioni, restando le seguenti:

Territori	Misura agevolazione	Aliquota applicata
Non svantaggiati	-	100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Per operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) si applicano le aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l'applicazione della misura stabilita dalla Legge di Bilancio 2023, ossia l'aliquota è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, L. 220/2010, per i territori svantaggiati.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.





# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: MINIMALI, MASSIMALI ED ALIQUOTE ENASARCO 2024

La Fondazione Enasarco, come di consueto, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2024, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare.

### Massimali provvigionali

- € 29.818,00 per agenti plurimandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di € 5.069,06;
- € 44.727,00 per agenti monomandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di € 7.603,59. Si ricorda

che il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.

### Minimali contributivi dovuti

- € 502,00 per agenti plurimandatari, ovvero € 125,00 a trimestre;
- € 1.002,00 per agenti monomandatari, ovvero € 250,50 a trimestre.

In relazione al minimale contributivo si ricorda:

- che non è dovuto se nel corso dell'anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);
- che è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi, ovvero se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- che per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa o Srl) non è previsto alcun minimale contributivo.

In tema di aliquote contributive, come anticipato, nulla è cambiato.

Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa familiare) o società di persone (Snc e Sas), l'aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%).

Nel caso l'agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (Srl o Spa), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un'aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:



Provvigioni annue	Aliquota contributiva		
	Quota preponente	Quota agente	Totale
Fino ad euro 13.000.000	3,00%	1,00%	4,00%
Da euro 13.000.000,01 a 20.000.000	1,50%	0,50%	2,00%
Da euro 20.000.000,01 a 26.000.000	0,75%	0,25%	1,00%
Oltre euro 26.000.000	0,30%	0,20%	0,50%

Con l'anno 2024 termina, invece, quella specifica agevolazione per “*giovani agenti*”, risalente al 2021 e valida fino al 2023, *ex* articolo 5-*bis* Regolamento Enasarco.

Si ricordano, infine, le scadenze relative all'invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:

- I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2024): 20 maggio 2024
- II trimestre (aprile-maggio-giugno 2024): 20 agosto 2024
- III trimestre (luglio-agosto-settembre 2024): 20 novembre 2024
- IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024): 20 febbraio 2025.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

